



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2484 di data 21 maggio 2018

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m.

Lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio del rifugio alpino Stavel
"FRANCESCO DENZA", p.ed. 1137, sito in località Stavel – C.C. Vermiglio in Comune di Vermiglio.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - dott. Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - arch. Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, l'ing. Claudio Fabbro del Servizio turismo e sport e Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con D.P.P. n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93 e s.m. modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 e s.m. rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 8 maggio 2018, con la quale la S.A.T. Società degli Alpinisti Tridentini con sede in Trento, ha chiesto, ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio del rifugio alpino Stavel "FRANCESCO DENZA", p.ed. 1137, sito in località Stavel – C.C. Vermiglio in Comune di Vermiglio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dot. Ing. Tommaso Micheloni, datati aprile 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che i lavori proposti riguardano l'adeguamento della struttura alla normativa antincendio con la realizzazione di un lucernario sulla copertura nella zona del giroscalo per l'evacuazione dei fumi. Questo sarà attivato dal sistema di rivelazione o da pulsante manuale. All'interno saranno installate alcune porte REI e saranno adeguate le strutture per la compartimentazione al fuoco. All'esterno saranno realizzate due scale a pioli di emergenza. Un impianto di rilevazione incendi e l'adeguamento di tutto l'impianto elettrico completerà l'intervento.

Considerato che l'intervento realizza un notevole miglioramento del rifugio sotto l'aspetto della sicurezza e della gestione, si ritiene di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993 e s.m.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la S.A.T. Società degli Alpinisti Tridentini con sede in Trento, all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa antincendio e messa a norma del locale cucina del rifugio alpino Stavel "FRANCESCO DENZA", p.ed. 1137, sito in località Stavel – C.C. Vermiglio in Comune di Vermiglio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte dell'Ente richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative;
 - **qualora per il trasporto dei materiali necessari all'intervento venisse utilizzato l'elicottero, i trasporti avvengano per quanto possibile durante i normali voli di approvvigionamento del rifugio, onde minimizzare il disturbo all'ambiente e alle specie animali;**

3. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio turismo e sport ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli articoli 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna ed al Servizio sviluppo sostenibile e Aree protette, per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

CF/fc